

## Proposta di legge

### “Disposizioni in materia di geotermia”

#### Relazione illustrativa

La Toscana è, ad oggi, l'unica regione italiana in cui viene svolta l'attività geotermoelettrica. La proposta di legge ha lo scopo di sviluppare un modello tale da coniugare ed implementare le esigenze ambientali e lo sviluppo economico ed occupazionale dei territori interessati, garantendo il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo economico – occupazionale delle aree geotermiche.

La proposta introduce la necessità di approfondire, nel rispetto della normativa statale di riferimento, nella documentazione presentata unitamente all'istanza di autorizzazione di nuovi impianti, caratteristiche progettuali che garantiscano che il progetto presentato sappia coniugare le esigenze di sfruttamento sostenibile, di tutela e di valorizzazione della risorsa, assicurando ricadute positive sul territorio.

La proposta prevede, inoltre, che la Giunta regionale, mediante deliberazione annuale, assegni il gettito dei canoni geotermici annuali (di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs.22/2010) a Cosvig (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche partecipato da soggetti pubblici).

Ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 7 della l.r.45/1997, i comuni delle aree geotermiche sono attualmente i soggetti delegati dalla Regione a riscuotere i contributi derivanti dallo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010 .

Già da tempo, i Comuni delle aree geotermiche hanno effettuato la riscossione dei contributi tramite il COSVIG, che provvede, poi, ad utilizzare le risorse per finalità ambientali delle aree geotermiche.

A partire dal 2017, la Regione ha acquisito quote di partecipazione del COSVIG.

Per assicurare la gestione complessiva di tutte le risorse derivanti dallo sfruttamento della risorsa geotermica, la PDL prevede che sia i canoni (di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs.22/2010), **assegnati annualmente dalla Giunta regionale a COSVIG**, sia i contributi (di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010) siano gestiti dal COSVIG con gli stessi criteri e modalità.

La proposta di legge consta di 3 Capi e 7 articoli.

#### **Capo I ( artt. 1- 3)**

**L'articolo 1** della proposta di legge ne definisce l'oggetto, rappresentato dalla disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni di coltivazione o autorizzazione di impianti a seguito del risultato positivo della ricerca, nonché dalle modalità di impiego delle risorse derivanti dall'attività geotermoelettrica.

**L'articolo 2** dettaglia il procedimento diretto al rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

**L'articolo 3** definisce la predisposizione dei progetti di attività e di investimento e dei programmi

pluriennali da parte del COSVIG per l'utilizzo dell'insieme delle risorse derivanti dallo sfruttamento della risorsa geotermica. La norma prevede che la Giunta regionale approvi preventivamente tali progetto e programmi del COSVIG.

#### **Capo II ( art. 4)**

**L'articolo 4** definisce le modifiche da apportare all'articolo 7 della l.r.45/1997

#### **Capo III ( artt. 5- 7)**

**L'articolo 5** detta disposizioni transitorie e finali per i procedimenti in corso

**L'articolo 6** richiama il Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

**L'articolo 7** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)